



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

**29848-20**

Composta da:

CARLA MENICHETTI  
ANTONIO LEONARDO TANGA  
GIUSEPPE PAVICH  
DANIELA DAWAN  
FRANCESCA PICARDI

- Presidente -

Sent. n. sez. 927/2020  
CC - 07/10/2020  
R.G.N. 4301/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;  
lette le conclusioni del PG

## **RITENUTO IN FATTO**

1. (omissis) , a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Catania, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione domiciliare patita - in conseguenza della ritardata concessione del beneficio della liberazione anticipata riferito all'ultimo semestre - dal 19 settembre 2018 (data di fine pena all'esito del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 31 ottobre 2018, con cui sono stati concessi ulteriori 45 giorni di liberazione anticipata in ordine all'ultimo semestre della pena) al 31 ottobre 2018 (data della scarcerazione)

2. Il ricorrente, condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dal 2 febbraio 2015 al 18 dicembre 2015 e successivamente alla misura alternativa della detenzione domiciliare dal 17 febbraio 2018 al 1° febbraio 2019, periodo successivamente ridotto, in conseguenza della liberazione anticipata, con provvedimento del 31 ottobre 2018 e, pertanto, scaduto in data 19 settembre 2018.

3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, sottolineando che il periodo di detenzione in esubero consegue a fatti successivi rispetto all'esecuzione.

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione degli artt. 314, 315, 645 cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il periodo di detenzione patito ingiustamente è stato determinato dal ritardo nella decisione avente ad oggetto la concessione del beneficio della liberazione anticipata e, quindi, da grave colpa dell'autorità giudiziaria, nonostante la tempestiva istanza del 1° ottobre 2018 e i solleciti presentati.

5. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato ha concluso in via pregiudiziale per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia.

## **RITENUTO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena - così Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015 cc. - dep. 12/10/2015, Rv. 264708 - 01, in una fattispecie, analoga alla presente, in cui il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena.

Invero successivamente Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017 Cc. - dep. 21/12/2017, Rv. 271689 - 01 ha precisato che, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, ma esclusivamente se sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena: situazione non prospettata, nel caso in esame, dal ricorrente (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019 cc. - dep. 03/05/2019, Rv. 276258 - 01, secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, è configurabile il diritto alla riparazione in favore del condannato all'ergastolo senza isolamento che, per errore nella predisposizione dell'ordine di esecuzione, abbia patito ingiustamente l'isolamento diurno). In proposito va sottolineato che nel ricorso non è segnalato alcun errore dell'autorità giudiziaria e che il tempo di evasione dell'istanza di liberazione anticipata, presentata in data 1° ottobre 2018 e decisa in data 31 ottobre 2018, è del tutto ragionevole, tenuto conto della necessità di una sia pur minima istruttoria.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione, che si liquidano in mille euro.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che liquida in mille euro.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Francesca Picardi

Il Presidente

Carla Menichetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18/10/20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliento